

**Statuto**  
**Fondazione “Borsa di Studio Giovanni e Iva Cantini”**  
Riconosciuta con D.P.R. 24.12.1951 n. 1812

Art.1

E' istituita presso l'Università di Pisa la Fondazione denominata “Borsa di Studio Giovanni e Iva Cantini”.

Art. 2

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal ricavato della vendita del bene immobile posto in Roma, Corso Trieste, 173 e dei beni mobili lasciati a tale scopo dalla Sig.ra Iva Cantini fu Giovanni, deceduta in Roma il 19 ottobre 1946, con il suo testamento 24 maggio 1938, pubblicato dal Notaio Carlo Capo di Roma con atto del 6 novembre 1946, registrato a Roma il 26 novembre 1946 n. 15702 vol. 732. Potrà essere incrementato da donazioni o apporti patrimoniali di istituzioni pubbliche o private o di singoli soggetti.

Art. 3

I beni della Fondazione saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto dal Rettore dell'Università di Pisa o suo delegato, dal Presidente della Fondazione, dal Preside della Facoltà di Ingegneria di detta Università, dai Sindaci dei tre Comuni di Pisa, Pomarance e Cecina, o loro delegati. Il Consiglio sarà presieduto dal Rettore dell'Università di Pisa, o suo delegato.

Art. 4

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio (immobiliare e mobiliare) della Fondazione. Il Consiglio potrà deliberare secondo le disposizioni all'epoca vigenti l'alienazione di tutti o parte dei beni immobili e mobili che potessero pervenire alla Fondazione e l'investimento delle somme comunque ricavate, nell'intento della migliore conservazione del valore del patrimonio della Fondazione e dell'incremento delle sue rendite.

Il Consiglio potrà nominare un amministratore della Fondazione quando ne riconosca la necessità ed utilità stabilendo la retribuzione dovutagli e i limiti della di lui attività della quale dovrà rendere preciso conto. Potrà, altresì, deliberare di avvalersi dell'amministrazione universitaria stabilendo eventuale durata e corrispettivo della prestazione.

Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno approverà il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo, e, sulla base delle risultanze di bilancio preventivo e consuntivo, non oltre il mese di aprile successivo, provvederà ad approvare il bando di concorso per l'anno accademico venturo.

#### Art. 5

Scopo della Fondazione è il conferimento, ogni anno di una Borsa di Studio a quel giovane che si distingue negli studi di ingegneria elettrica e ingegneria meccanica e che abbia dato qualche prova positiva della sua attitudine e buona volontà.

#### Art. 6

Potranno concorrere a tale Borsa di Studio anche coloro che laureati nei settori suindicati l'anno precedente all'apertura del concorso abbiano riportato tali voti di laurea da far ritenere opportuna una prosecuzione degli studi.

La borsa dovrà essere preferibilmente assegnata ad un giovane nativo del Comune di Pomarance o del Comune di Cecina e solo in mancanza o quando i concorrenti di tali comuni non siano ritenuti meritevoli, l'assegnazione sarà fatta ad altro giovane nato in Toscana da famiglia toscana.

A parità di merito dovrà essere preferito il meno fornito di mezzi finanziari.

#### Art. 7

Ove manchino i concorrenti alla Borsa di Studio, o alcuno non sia ritenuto degno dell'assegnazione, o le rendite accumulate non siano tali da permettere il conferimento della Borsa di Studio, il concorso sarà rinviato agli anni successivi; in tal caso potranno essere assegnate tante borse di studio quanti furono gli anni trascorsi senza conferimenti, sempre che le rendite accumulate lo permettano.

#### Art. 8

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse di studio è nominata dal Rettore dell'Università di Pisa, Presidente, ed è composta dal Preside della Facoltà di ingegneria che la presiede, dal Sindaco di Pisa e da altri tre membri esperti scelti dal Preside e Sindaco suddetti.

I membri della Commissione giudicatrice presteranno la loro attività a titolo gratuito.

#### Art. 9

Il bando di concorso per il conferimento della borsa di studio è emanato ogni anno, o quando debba esserlo in conformità all'art. 7, dal Rettore dell'Università di Pisa, Presidente entro il mese di luglio e dell'apertura del concorso sarà data notizia mediante avviso da affiggersi all'albo: dell'Università di Pisa, della Facoltà di Ingegneria, e dei Comuni di Pomarance, di Cecina e di Pisa. Ne sarà data diffusione sulle rispettive pagine web e verrà infine pubblicato su quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Toscana, su indicazione del Rettore dell'Università di Pisa.

Il concorso sarà aperto quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, siano accumulate tali rendite che possano servire a costituire una conveniente Borsa di Studio.

#### Art. 10

La Commissione giudicatrice deciderà entro il 30 settembre e comunque prima dell'inizio dell'anno accademico l'assegnazione della borsa di studio. L'ammontare della Borsa di Studio verrà versato all'assegnatario in tre rate: la prima il 30 novembre, la seconda il 28 febbraio e la terza il 30 maggio.

#### Art. 11

Gli aspiranti alla Borsa di Studio dovranno presentare al Rettore dell'Università di Pisa, Presidente, entro i termini stabiliti dal bando apposita domanda corredata dai seguenti documenti o idonee dichiarazioni sostitutive:  
qualora nativi dei Comuni di Pomarance e di Cecina: a) certificato di nascita; b) stato di famiglia c) certificato relativo alla situazione economica della famiglia; d) certificato degli studi compiuti dal quale risultino le votazioni conseguite nei singoli esami sostenuti; e) tutti quei titoli e documenti atti a dimostrare la preparazione e i meriti del concorrente.  
Ove si tratti di non nativi di detti comuni, oltre tutti i documenti di cui sopra, dovranno presentare: f) certificato di residenza; g) certificato che la propria famiglia da oltre 10 anni ha dimorato ininterrottamente in Toscana.

#### Art. 12

Il Rettore dell'Università di Pisa, Presidente, constatata la regolarità del concorso e della assegnazione della borsa di studio, dispone il pagamento della borsa di studio.

#### Art. 13

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle disposizioni previste in materia.